

**Legge**  
**sull' assistenza e cura a domicilio**  
 (del 16 dicembre 1997)

IL GRAN CONSIGLIO  
 DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- vista l' iniziativa popolare generica per il promovimento delle cure extraospedaliere e dei servizi a domicilio (iniziativa Spitex) del 28 gennaio 1991,
- visti il messaggio 31 agosto 1994 n. 4287 del Consiglio di Stato e il rapporto 11 novembre 1997 n. 4287 R1 della maggioranza della Commissione speciale in materia sanitaria,
- richiamati la Costituzione cantonale e la legge sull' iniziativa popolare, sul referendum e sulla revoca del Consiglio di Stato del 22 febbraio 1954,

**decreta:**

TITOLO I  
**Parte generale**

**A. Scopo**

**Art. 1** <sup>1</sup>La presente legge ha lo scopo di:

- a) permettere ad ogni persona domiciliata o dimorante nel Cantone di ricevere cure e assistenza a domicilio;
- b) coordinare le risorse disponibili sul territorio.

<sup>2</sup>L' offerta di cure e assistenza a domicilio è sussidiaria rispetto alle risorse personali e familiari degli utenti.

**B. Beneficiari**

**Art. 2** <sup>1</sup>La persona singolarmente, o le comunità domestiche per un loro membro, compatibilmente con le risorse esistenti sul territorio, possono beneficiare dell' assistenza e della cura a domicilio ai sensi di questa legge per malattia, infortunio, disabilità, maternità, vecchiaia o difficoltà socio-familiari.

<sup>2</sup>Le prestazioni avvengono nel rispetto dei diritti individuali sanciti dagli artt. 5 e segg. della Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario, del 18 aprile 1989.

**C. Definizioni**

**I. Prestazioni:**

**1. di assistenza e cura a domicilio**

**Art. 3** <sup>1</sup>L' assistenza e la cura a domicilio consistono nelle prestazioni temporanee o durature, preventive o riabilitative, eseguite presso l' abitazione dell' utente e finalizzate a mantenervelo.

<sup>2</sup>In particolare, sono considerate prestazioni di assistenza e cura a domicilio:

- a) le cure medico-terapeutiche;
- b) le cure di base;
- c) gli aiuti di economia domestica;
- d) la consulenza igienica, sanitaria e sociale;
- e) l' informazione e l' attivazione delle risorse disponibili sul territorio;
- f) l' educazione e la prevenzione sanitaria.

**2. di supporto all' assistenza e cura a domicilio**

**Art. 4** Sono considerate prestazioni di supporto dell' assistenza e cura a domicilio (di seguito: prestazioni di supporto) quelle che, pur non essendo eseguite direttamente presso l' abitazione dell' utente, ne favoriscono la permanenza a domicilio.

**3. Aiuti diretti**

**Art. 5** È considerato aiuto diretto il contributo finanziario versato all' utente e destinato all' organizzazione di soluzioni individuali di sostegno o d' abitazione.

**II. Fornitori di prestazioni**

**Art. 6** <sup>1</sup>Sono considerati Servizi di assistenza e cura a domicilio (in seguito: SACD) gli enti che offrono prevalentemente le prestazioni di assistenza e cura a domicilio previste dall' art. 3.

<sup>2</sup>Sono considerati Servizi d' appoggio gli enti che offrono prevalentemente prestazioni di supporto.

<sup>3</sup>È considerata volontario ai sensi di questa legge la persona che di propria volontà partecipa, direttamente o per il tramite di un' associazione, all' offerta delle prestazioni previste dagli artt. 3 e 4, senza ricavarne alcun profitto.

## **D. Competenze**

### **I. Cantone**

**Art. 7** <sup>1</sup>Il Gran Consiglio:

- a) discute, ogni quattro anni, i principi generali della pianificazione degli interventi di assistenza e cura a domicilio;
- b) decide sui ricorsi dei Comuni in materia di pianificazione;
- c) concede i sussidi per le spese di investimento per importi superiori ai 500'000 franchi.

<sup>2</sup>Il Consiglio di Stato, tenuto conto delle specifiche realtà locali:

- a) elabora in collaborazione con i Comuni e gli enti interessati, una pianificazione degli interventi di assistenza e cura a domicilio;
- b) coordina le attività di assistenza e cura a domicilio, comprese quelle erogate da enti istituiti sulla base di altre leggi;
- c) riconosce gli Enti e le prestazioni ai sensi di questa legge e stipula o ratifica le relative convenzioni;
- d) decide, in caso di divergenze tra i Comuni, la forma istituzionale del SACD;
- e) concede i sussidi per le spese di investimento inferiori ai fr. 500'000.--, per le spese d' esercizio e quelle di cui all' art. 39;
- f) concede gli aiuti diretti previsti dagli artt. 5 e 40;
- g) può promuovere, subsidiare e partecipare alla gestione di servizi e programmi di assistenza e cura a domicilio sperimentali;
- h) assicura, in collaborazione con gli enti interessati, la formazione del personale necessario e sostiene quella dei volontari;
- i) esegue a intervalli regolari una valutazione dei risultati dell' attività degli enti sussidiati, sia dal profilo sociosanitario che dal profilo economico;
- l) vigila sulla corretta applicazione della presente legge;
- m) esercita qualsiasi altra competenza non espressamente delegata ad altro ente;
- n) presenta al Gran Consiglio, nell' ambito dei rendiconti annuali, un conto dettagliato della spesa "conto spitex".

<sup>3</sup>Il Consiglio di Stato designa le unità amministrative a lui subordinate, competenti per l' esecuzione e la vigilanza sulla corretta applicazione della presente legge, alle quali può anche delegare propri compiti.

<sup>4</sup>Il compito di coordinamento di cui al cpv. 2 lett. b) può essere delegato ad enti esterni attivi nel settore dell' assistenza e cura a domicilio.

### **II. Comuni**

**Art. 8** I Comuni:

- a) partecipano all' elaborazione della pianificazione dell' assistenza e cura a domicilio al fine di adattarla alla realtà locale;
- b) all' interno del proprio comprensorio garantiscono l' offerta delle prestazioni di assistenza e cura a domicilio e dei servizi d' appoggio secondo una delle forme istituzionali previste dalla presente legge;
- c) possono definire eventuali progetti specifici o supplementari per il proprio comprensorio, il cui finanziamento avviene in modo distinto;
- d) partecipano alla copertura del fabbisogno finanziario dei SACD e dei servizi d' appoggio nei limiti previsti dalla presente legge.

## **TITOLO II**

### **Caratteristiche e organizzazione dei servizi**

#### **A. Definizione dei comprensori**

**Art. 9** Il Consiglio di Stato, nell' ambito della pianificazione e in collaborazione con gli enti interessati, per garantire un intervento efficace, efficiente e coordinato, stabilisce i comprensori dei SACD (di seguito comprensori).

#### **B. Requisiti per il riconoscimento dei SACD**

##### **I. Forma istituzionale**

##### **1. In generale**

**Art. 10** <sup>1</sup>I SACD possono essere organizzati nella forma:

- dell' associazione ai sensi degli artt. 60 e ss. del Codice civile svizzero;
- della convenzione tra un Comune che gestisce direttamente un SACD e altri Comuni;
- del consorzio di Comuni.

<sup>2</sup>Per ogni comprensorio viene riconosciuto un solo SACD, che deve assumersi il servizio per l' intera zona.

## **2. Requisiti particolari**

### **a) Associazioni**

**Art. 11** <sup>1</sup>Per essere riconosciute ai sensi della presente legge, le associazioni gerenti un SACD devono soddisfare i seguenti requisiti:

- a) non avere scopo di lucro;
- b) partecipare al coordinamento delle attività di assistenza e cura a domicilio e dei servizi d' appoggio;
- c) assicurare ai Comuni un' adeguata rappresentanza in seno ai propri organi;
- d) avere stipulato una convenzione con la maggioranza dei Comuni del comprensorio.

<sup>2</sup>L' associazione perde il riconoscimento al momento in cui non sono più soddisfatte le condizioni previste da questo articolo o più della metà dei Comuni del relativo comprensorio hanno disdetto la convenzione.

<sup>3</sup>La decisione con la quale viene revocato il riconoscimento interviene non appena sia stato riconosciuto un nuovo ente.

### **b) Comune polo**

**Art. 12** <sup>1</sup>La stipulazione e la disdetta della convenzione con un Comune polo è retta dalla Legge organica comunale.

<sup>2</sup>La convenzione e l' eventuale disdetta deve essere ratificata dal Consiglio di Stato, sentito l' avviso del Dipartimento competente per l' applicazione della presente legge.

<sup>3</sup>In caso di disdetta della convenzione da parte di più della metà dei Comuni del comprensorio, valgono, per analogia, le norme dell' art. 11 cpv. 2 e 3.

### **c) Consorzi di Comuni**

**Art. 13** <sup>1</sup>L' istituzione, la gestione e lo scioglimento di un consorzio di Comuni sono regolati dalla Legge sul consorzio dei comuni.

<sup>2</sup>Per l' approvazione dello Statuto e la ratifica della decisione di scioglimento deve essere sentito anche l' avviso del Dipartimento competente per l' applicazione della presente legge.

## **3. Rappresentanza del Cantone**

**Art. 14** Al Cantone deve essere assicurata la possibilità di essere rappresentato nell' organo amministrativo dei SACD.

## **II. Campo di intervento**

### **1. In generale**

**Art. 15** <sup>1</sup>Per essere riconosciuto, il SACD deve offrire almeno le prestazioni di cui all' art. 3; esso deve inoltre offrire un numero adeguato di posti di pratica per la formazione del personale.

<sup>2</sup>Esso rende operativi i progetti specifici e supplementari di cui all' art. 8 lett. c).

<sup>3</sup>Previa stipulazione della relativa convenzione, il SACD può delegare l' esecuzione di determinati servizi ad enti esterni.

### **2. Rapporti con altri enti**

**Art. 16** <sup>1</sup>Nell' ambito della pianificazione cantonale, per ottimare i rapporti con altri enti operanti sul territorio, il SACD conclude le convenzioni necessarie per definire la distribuzione dei compiti e degli oneri finanziari.

<sup>2</sup>Resta salva la legislazione in materia di assicurazione malattia.

## **III. Organizzazione**

### **1. Rapporto d' impiego**

**Art. 17** Nei SACD il rapporto d' impiego con il personale è retto dal diritto privato.

### **2. Direzione**

**Art. 18** Ogni SACD nomina un/a responsabile qualificato/a e ne determina i compiti.

### **3. Zone di intervento**

**Art. 19** <sup>1</sup> I SACD suddividono il proprio comprensorio in zone di intervento tenendo conto della situazione geografica, demografica e dell'ubicazione di infrastrutture sanitarie. Le eccezioni devono essere approvate dal Consiglio di Stato.

<sup>2</sup>Ogni zona di intervento è dotata di un'unità operativa.

#### **4. Unità operativa**

##### **a) Principio**

**Art. 20** <sup>1</sup>L'unità operativa è costituita da un'équipe polivalente composta almeno da operatori/trici appartenenti ad ognuna delle seguenti categorie professionali:

- infermiere/a;
- aiuto familiare;
- ausiliario/a dell'assistenza a domicilio.

<sup>2</sup>Allo scopo di favorire l'impiego ottimale delle risorse e dei servizi sul territorio, il SACD può concludere convenzioni o accordi con altri operatori sanitari, enti o associazioni allo scopo di assicurarsi il loro intervento al domicilio dell'utente e/o l'accesso alle strutture ambulatoriali.

##### **b) Funzionamento**

**Art. 21** <sup>1</sup>L'unità operativa è diretta da un/a capo-équipe che vigila affinché gli interventi dei vari operatori avvengano in modo coordinato e razionale.

#### **5. Modalità di intervento**

**Art. 22** <sup>1</sup>Il/La capo-équipe, tenuto conto dei bisogni e delle richieste dell'utenza e delle priorità di intervento, decide sulla presa a carico degli utenti.

<sup>2</sup>Egli/Ella sovrintende affinché sia concluso un accordo con l'utente, che preveda una presa a carico globale e affinché questa venga costantemente aggiornata.

<sup>3</sup>L'unità operativa deve garantire le prestazioni essenziali e le possibilità di intervento in caso di complicazioni o di emergenza.

#### **6. Coinvolgimento del volontariato**

**Art. 23** <sup>1</sup>L'unità operativa associa, dove possibile, il volontariato nella distribuzione delle prestazioni di assistenza e cura a domicilio e di appoggio. Deve essere assicurata la qualità dell'intervento.

<sup>2</sup>A questo scopo il SACD conclude con il/la volontario/a direttamente o per il tramite di un'organizzazione, un accordo che definisca i compiti, le modalità e la durata dell'intervento e il rimborso delle spese vive sostenute.

#### **C. Requisiti per il riconoscimento dei servizi d'appoggio**

**Art. 24** <sup>1</sup>I servizi d'appoggio, per essere riconosciuti, non devono avere scopo di lucro e devono partecipare al coordinamento delle attività di assistenza e cura a domicilio e dei servizi d'appoggio.

<sup>2</sup>I servizi d'appoggio possono pure essere gestiti direttamente da uno o più Comuni, rispettivamente da un SACD.

#### **D. Revoca del riconoscimento**

**Art. 25** Il Consiglio di Stato può revocare il riconoscimento qualora venissero a mancare le condizioni stabilite dalla presente legge, dalla decisione di riconoscimento o dalla convenzione oppure in caso di gravi irregolarità nella gestione.

**TITOLO III**  
**Finanziamento e sussidi**  
Capitolo I  
**Disposizioni comuni**

#### **A. In generale**

##### **1. Principio della sussidiarietà**

**Art. 26** <sup>1</sup>Per il finanziamento delle prestazioni di assistenza e cura a domicilio e dei servizi d'appoggio, possono essere concessi:

- a) contributi al fabbisogno d'esercizio;<sup>1)2)</sup>
- b) sussidi per progetti specifici o supplementari (art 8, lett. c);
- c) sussidi per gli investimenti e per casi particolari;
- d) aiuti diretti.

<sup>2</sup>Le sovvenzioni possibili secondo la presente legge sono sussidiarie rispetto a quelle previste da altre leggi cantonali e federali. Per lo stesso beneficiario, il totale dei sussidi comunali, cantonali e federali non può superare il limite massimo previsto dalla presente legge.

## 2. Principi di sussidio

**Art. 27** <sup>1</sup>Fatta eccezione per gli aiuti diretti, i sussidi possono essere concessi unicamente a persone giuridiche.

<sup>2</sup>Per i SACD, prestazioni eccedenti quelle previste dall' art. 3 sono sussidiate solo se conformi alla pianificazione o nell' ambito di quanto statuito dagli artt. 8 lett. c) e 36.

<sup>3</sup>Il Consiglio di Stato stabilisce i requisiti, i criteri determinanti per la commisurazione del sussidio e per l' adeguamento della spesa preventivata all' evoluzione del rincaro.

## B. Requisiti per il sussidiamento

**Art. 28** <sup>1</sup>I contributi al fabbisogno d' esercizio e i sussidi sono concessi a Comuni, Consorzi, associazioni o altri enti riconosciuti ai sensi della presente legge (in seguito: enti sussidiati).<sup>314)</sup>

<sup>2</sup>Contributi e sussidi sono concessi unicamente se l' ente sussidiato offre prestazioni conformi alla legge e a quanto stabilito dalla pianificazione e collabora alla realizzazione degli scopi della presente legge.

<sup>3</sup>L' ente sussidiato deve mettere a disposizione del Dipartimento i dati per l' elaborazione della pianificazione e per le verifiche necessarie.

## C. Contributi degli utenti

**Art. 29** <sup>1</sup>Gli enti sussidiati sono tenuti a prelevare un contributo dall' utente.

<sup>2</sup>Per le prestazioni di assistenza e cura a domicilio, il contributo è commisurato alle condizioni finanziarie (reddito e sostanza) dell' utente e delle persone viventi nella stessa comunità domestica ed è stabilito da un tariffario elaborato dagli enti sussidiati ed approvato dal Consiglio di Stato.

<sup>3</sup>Per i redditi e la sostanza più elevati, il contributo può essere pari al costo della prestazione.

<sup>4</sup>Al SACD è riservato il diritto di regresso nei confronti dei parenti tenuti all' obbligo di assistenza ai sensi del CCS.

<sup>5</sup>La consulenza igienica, sanitaria e sociale in materia di maternità e infanzia in età prescolastica è gratuita.

## D. Verifica dei bilanci e preventivi

**Art. 30** <sup>1</sup>Gli enti sussidiati devono sottoporre ogni anno al Consiglio di Stato, i conti d' esercizio, i bilanci patrimoniali e il preventivo d' esercizio dell' anno successivo.

<sup>2</sup>Il Consiglio di Stato definisce le modalità e la documentazione richiesta e può ordinare le opportune verifiche e revisioni e dare istruzioni contabili.

## E. Restituzione del sussidio

**Art. 31** Per la restituzione del sussidio si applicano le norme previste dalla legge sui sussidi cantonali, del 22 giugno 1994.

## Capitolo II Spese per investimenti

### Ammontare dei sussidi

**Art. 32**<sup>5)6)</sup> Per la costruzione, la ricostruzione, l' ampliamento, la ristrutturazione e l' acquisto di locali necessari per l' offerta delle prestazioni di cui agli artt. 3 e 4 il Cantone concede un sussidio fino ad un massimo del 70%.

## Capitolo III Spese d' esercizio e di acquisto di attrezzature<sup>7)</sup>

### I. SACD

#### 1. Principio

**Art. 33**<sup>8)9)</sup> <sup>1</sup>Il finanziamento del fabbisogno dei SACD riconosciuti ai sensi della legge è assicurato da tutte le entrate d' esercizio e dal contributo globale composto dalla partecipazione dello Stato da una parte e da quella dei Comuni dall' altra.

<sup>2</sup>Il contributo globale è calcolato annualmente sulla base dei compiti attribuiti all' ente sussidiato mediante contratto di prestazione e della relativa attività e nel rispetto delle disposizioni legali e degli accordi tariffali vigenti.

<sup>3</sup>Il contributo globale è fisso e rimane acquisito all' ente sussidiato. Esso viene versato a rate.

<sup>4</sup>La determinazione del contributo globale e la stipulazione del contratto di prestazione è di competenza del Consiglio di Stato.

## 2. Istanza di compensazione

**Art. 33a**<sup>10111</sup> <sup>1</sup>Il Consiglio di Stato, sentito il parere dei SACD, designa un' istanza di compensazione che riceve in pagamento i contributi del Cantone e dei Comuni e versa al SACD l' importo corrispondente al contributo globale stabilito dal Consiglio di Stato.

<sup>2</sup>Ulteriori modalità di pagamento, in particolare quelle relative al versamento di acconti, sono stabilite dal regolamento.

## 3. Determinazione del contributo globale<sup>12</sup>

**Art. 34**<sup>1314</sup> <sup>1</sup>Nel calcolare il contributo globale il Consiglio di Stato tiene in particolare conto delle seguenti entrate:

- a) i contributi corrisposti dagli utenti secondo l' art. 29;
- b) le partecipazioni degli assicuratori malattia;
- c) le prestazioni assicurative particolari, quali quelle previste dalle leggi sull' AVS, sull' AI e sulle PC;
- d) eventuali sussidi federali, ivi compreso il sussidio, effettivo o potenziale, in base all' art. 101 bis LAVS;
- e) ogni altro ricavo stabilito dal Regolamento.

<sup>2</sup>Il sussidio, effettivo o potenziale, in base all' art. 101 bis LAVS viene computato come segue:

- per il SACD che ne beneficia, il sussidio effettivo;
- per il SACD che non ne beneficia, il sussidio potenziale, calcolato secondo i parametri dell' Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

## 4. Ripartizione del contributo globale<sup>15</sup>

**Art. 35**<sup>1617</sup> <sup>1</sup>Riservato il cpv. 3, i Comuni si assumono complessivamente i quattro quinti della somma dei contributi globali di cui all' art. 34, ripartiti nella misura corrispondente ad una percentuale uniforme del loro gettito d' imposta cantonale.

<sup>2</sup>Il quinto rimanente viene assunto dal Cantone per i SACD al beneficio del sussidio federale di cui all' art. 101 bis LAVS, e dai Comuni del comprensorio per gli altri servizi.

<sup>3</sup>Il sussidio potenziale non erogato di cui all' art. 34 cpv. 2 viene ripartito tra i Comuni del relativo comprensorio.

<sup>4</sup>Gli importi di cui ai cpv. 2 e 3 a carico dei Comuni vengono ripartiti in base al gettito d' imposta cantonale dei Comuni appartenenti al medesimo comprensorio.

<sup>5</sup>I Comuni del comprensorio si ripartiscono inoltre l' eventuale disavanzo del SACD non coperto dalle riserve, se le spese che lo hanno determinato sono state approvate nell' ambito dei preventivi.

## II. Progetti specifici secondo l' art. 8 lett. c)

**Art. 36**<sup>1819</sup> <sup>1</sup>Il Cantone può partecipare al finanziamento di progetti specifici o supplementari decisi da singoli enti per il proprio comprensorio in base all' art. 8 lett. c) con un contributo fisso stabilito annualmente a preventivo dal Consiglio di Stato.

<sup>2</sup>Il contributo fisso non può superare il 25% dell' importo stanziato dai Comuni del comprensorio interessato per il progetto specifico; il Cantone sussidia unicamente progetti autorizzati nell' ambito della pianificazione.

<sup>3</sup>Il finanziamento di questi progetti non può essere accollato ai servizi di altri comprensori senza il loro accordo.

## III. Servizi d' appoggio

### 1. Principio

**Art. 37**<sup>2021</sup> <sup>1</sup>Il finanziamento dei servizi d' appoggio necessari al conseguimento degli scopi della legge e coerenti con gli indirizzi della pianificazione cantonale è assicurato da tutte le entrate d' esercizio e dal contributo fisso composto dalla partecipazione dello Stato da una parte e da quella dei Comuni dall' altra.

<sup>2</sup>Il contributo fisso è stabilito annualmente a preventivo mediante decisione del Consiglio di Stato.

### 2. Determinazione e ripartizione<sup>22</sup>

**Art. 38**<sup>23)24)</sup> <sup>1</sup>Alla determinazione del contributo fisso e alla ripartizione dello stesso tra Cantone e Comuni si applicano per analogia gli articoli 34 e 35.

<sup>2</sup>Nel calcolare il contributo fisso il Consiglio di Stato tiene in particolare conto delle seguenti entrate:

- a) i contributi corrisposti dagli utenti secondo l' art. 29;
- b) eventuali sussidi federali;
- c) ogni altro ricavo stabilito dal Regolamento.

#### Capitolo IV Sussidi particolari

##### Sussidi particolari

**Art. 39** <sup>1</sup>Il Cantone può subsidiare, nell' ambito dell' assistenza e cura a domicilio e nei limiti posti dall' art. 26, le attività conformi alla pianificazione distribuite da enti pubblici o privati di interesse generale e senza scopo di lucro.

<sup>2</sup>È comunque escluso un sussidiamento dell' attività individuale di assistenza e cura prestate direttamente presso l' abitazione dell' utente da parte di membri e operatori/trici di detti enti, oltre a quanto previsto agli artt. 15 cpv. 3 e 34 cpv. 3.

<sup>3</sup>Il sussidio viene erogato nella forma del contributo fisso e stabilito annualmente a preventivo dal Consiglio di Stato. Il contributo fisso non può superare il 75% delle spese preventivate.<sup>25)26)</sup>

<sup>4</sup>Il regolamento d' applicazione stabilisce i requisiti e la procedura per l' ottenimento del sussidio.

#### Capitolo V Aiuti diretti

##### Aiuti diretti

**Art. 40** <sup>1</sup>Il Cantone concede gli aiuti diretti di cui all' art. 5.

<sup>2</sup>Il sussidio ammonta ad un massimo del 75% delle spese riconosciute e documentabili.

#### TITOLO IV Rimedi di diritto

##### A. In materia di pianificazione

**Art. 41** <sup>1</sup>La pianificazione degli interventi di assistenza e cura a domicilio è adottata dal Consiglio di Stato e intimata a tutti i Comuni del Cantone.

<sup>2</sup>Contro i contenuti e le modalità di adozione della pianificazione, i Comuni, singolarmente o collettivamente, hanno facoltà di ricorso al Gran Consiglio nel termine di 30 giorni. Le decisioni del Gran Consiglio sono definitive.

<sup>3</sup>La procedura è regolata dalla Legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966.

##### B. Contro le decisioni del Dipartimento e dei SACD

**Art. 42** <sup>1</sup>Contro le decisioni del Dipartimento è dato ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 15 giorni. Le decisioni del Consiglio di Stato sono definitive. La procedura è regolata dalla Legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966.

<sup>2</sup>Contro le decisioni del SACD concernenti la presa a carico dell' utente è dato ricorso all' istanza preposta alla vigilanza (art. 7 cpv. 3), che decide rapidamente e in modo definitivo.

#### TITOLO V Disposizioni transitorie e finali

##### A. Disposizioni abrogate

**Art. 43** Con l' entrata in vigore di questa legge sono abrogate le seguenti norme:

- gli articoli 12 e 13 della Legge per la protezione della maternità, dell' infanzia, della fanciullezza e dell' adolescenza del 15 gennaio 1963;
- gli articoli 7 cpv. 1 lett. e), 7 cpv. 2 e 14 della Legge sull' integrazione sociale e professionale degli invalidi del 14 marzo 1979;
- gli artt. 2 lett. d) e f), 3 e 7 della Legge concernente il promovimento, il coordinamento ed il sussidiamento delle attività sociali a favore delle persone anziane del 25 giugno 1973.

##### B. Disposizioni transitorie

**Art. 44** <sup>1</sup>Il Consiglio di Stato stabilisce il termine entro il quale i Servizi di aiuto domiciliare attualmente esistenti devono conformarsi alla nuova legge per potere beneficiare del sussidiamento.

<sup>2</sup>In deroga alla Legge sul consorzio dei Comuni, il Consiglio di Stato può sciogliere con decreto governativo i Consorzi esistenti al momento dell' entrata in vigore della presente legge.

<sup>3</sup>In caso di scioglimento del rapporto di impiego per mancata conferma o soppressione della funzione dovuti alla riorganizzazione dei Servizi secondo i comprensori stabiliti in base all' art. 9 della presente legge e di conseguente riassunzione presso uno dei SACD costituiti, decade il diritto del personale a indennità d' uscita o rendite dovute alla mancata conferma o alla soppressione della funzione. Ciò vale anche in caso di ingiustificato rifiuto di un posto di lavoro offerto dai nuovi SACD o di ingiustificata mancata partecipazione al relativo concorso.

### **C. Valutazione legislativa**

**Art. 45**<sup>27)</sup> Ogni quattro anni, il Consiglio di Stato sottopone al Gran Consiglio un rapporto di valutazione dei risultati dell' attività degli enti sussidiati e delle conseguenze sulle finanze comunali.

### **D. Entrata in vigore**

**Art. 46** <sup>1</sup>Trascorsi i termini per l' esercizio del diritto di referendum, la presente legge, unitamente al suo allegato, è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino.

<sup>2</sup>Il Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore.

IL CONSIGLIO DI STATO, visto l' art. 46 della legge che precede,

#### **ordina:**

la legge sull' assistenza e cura a domicilio del 16 dicembre 1997 è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino.

Gli articoli da 1 a 6, 7 cpv. 1 lett. a) e b), 7 cpv. 2 lett. a), b), c), d), h), i), l), m), e n), 7 cpv. 3 e 4, 8 lett. a), da 9 a 19, 24, 25, 41, 42 e da 44 a 46 entrano immediatamente in vigore.<sup>28)</sup>

**Gli articoli 7 cpv. 1 lett. c), 7 cpv. 2 lett. e), f), e g), 8 lett. b) e c), da 20 a 23, da 26 a 40 e 43 e l' allegato (modifica di altre leggi) entrano in vigore il 1° gennaio 2000.**

Bellinzona, 3 febbraio 1999.

Per il Consiglio di Stato

La Presidente: **M. Masoni**

Il Cancelliere: **G. Gianella**

Pubblicata nel BU **1999**, 25.

### **B. Norma transitoria**

- BU **2001**, 259 (5 giugno 2001)

Fino all' entrata in vigore dei contratti di prestazione, stabilita dal Consiglio di Stato, i sussidi di cui al punto A.<sup>29)</sup> vengono erogati in base alle disposizioni legali previgenti.

Nel frattempo il Consiglio di Stato è tuttavia autorizzato a sperimentare l' utilizzo degli strumenti del contratto di prestazione e del contributo fisso con enti pilota volontari.

Quali criteri per limitare i crediti fino all' entrata in vigore dei contratti di prestazione ai sensi dell' art. 3 cpv. 2 del Decreto legislativo concernente la modifica del sistema di sussidiamento a enti, istituti, associazioni, fondazioni e aziende autonome, fanno stato il tasso di rincaro, il volume delle prestazioni, la qualità delle prestazioni, gli obblighi contrattuali, gli accordi tariffali e la scadenza delle misure di risparmio.

**Disposizioni previgenti  
applicabili in virtù della Norma transitoria**

**Art. 26** <sup>1</sup>...

a) contributi per la copertura del disavanzo d' esercizio;

...

## **B. Requisiti per il sussidiamento**

**Art. 28** <sup>1</sup>I contributi per la copertura del disavanzo d' esercizio e i sussidi sono concessi a Comuni, Consorzi, associazioni o altri enti riconosciuti ai sensi della presente legge (in seguito: enti sussidiati).

## **Ammontare dei sussidi**

**Art. 32** Per la costruzione, la ricostruzione, l' ampliamento, l' ammodernamento e l' acquisto di locali necessari per l' offerta delle prestazioni di cui agli artt. 3 e 4, così come per l' acquisto di attrezzature, il Cantone concede un sussidio fino ad un massimo del 70%.

## **I. SACD**

### **1. Principio**

**Art. 33** <sup>1</sup>Il sussidiamento delle spese di esercizio dei SACD riconosciuti ai sensi della legge, avviene con l' assunzione da parte del Cantone e dei Comuni del disavanzo d' esercizio secondo le modalità di cui agli artt. 34 e 35.

<sup>2</sup>La relativa decisione è di competenza del Consiglio di Stato.

<sup>3</sup>Il Consiglio di Stato, sentito il parere dei SACD, designa un' istanza di compensazione che riceve in pagamento i contributi del Cantone e dei Comuni e versa al SACD l' importo corrispondente al disavanzo di esercizio riconosciuto, dedotti i sussidi federali di cui all' art. 101 bis LAVS.

<sup>4</sup>Ulteriori modalità di pagamento, in particolare quelle relative al versamento di acconti, sono stabilite dal regolamento.

### **2. Determinazione del disavanzo**

**Art. 34** <sup>1</sup>Il disavanzo d' esercizio riconosciuto dal Consiglio di Stato è costituito dalle spese d' esercizio rispondenti alla pianificazione cantonale, dedotte le seguenti entrate:

- a) i contributi corrisposti dagli utenti secondo l' art. 29;
- b) le partecipazioni degli assicuratori malattia;
- c) le prestazioni assicurative particolari, quali quelle previste dalle leggi sull' AVS, sull' AI e sulle PC;
- d) eventuali sussidi federali, ivi compreso il sussidio, effettivo o potenziale, in base all' art. 101 bis LAVS;
- e) ogni altro ricavo stabilito dal Regolamento.

<sup>2</sup>Il sussidio, effettivo o potenziale, in base all' art. 101 bis LAVS viene computato come segue:

- per il SACD che ne beneficia, il sussidio effettivo;
- per il SACD che non ne beneficia, il sussidio potenziale, calcolato secondo i parametri dell' Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

<sup>3</sup>Le spese d' esercizio riconosciute sono definite dal Regolamento di applicazione.

### **3. Ripartizione del disavanzo**

**Art. 35** <sup>1</sup>Riservato il cpv. 3, i Comuni si assumono complessivamente i quattro quinti della somma dei disavanzi di cui all' art. 34, ripartiti nella misura corrispondente ad una percentuale uniforme del loro gettito d' imposta cantonale.

<sup>2</sup>Il quinto rimanente viene assunto dal Cantone per i SACD al beneficio del sussidio federale di cui all' art. 101 bis LAVS, e dai Comuni del comprensorio per gli altri servizi.

<sup>3</sup>Il sussidio potenziale non erogato di cui all' art. 34 cpv. 2 viene ripartito tra i Comuni del relativo comprensorio.

<sup>4</sup>Gli importi di cui ai cpv. 2 e 3 a carico dei Comuni vengono ripartiti in base al gettito d' imposta cantonale dei Comuni appartenenti al medesimo comprensorio.

<sup>5</sup>I Comuni del comprensorio si ripartiscono inoltre la parte di disavanzo non riconosciuta dal Cantone e non coperta da altre entrate, se la stessa è stata approvata nell' ambito dei preventivi.

## **II. Progetti specifici secondo l' art. 8 lett. c)**

**Art. 36** <sup>1</sup>Il Cantone può partecipare al finanziamento di progetti specifici o supplementari decisi da singoli enti per il proprio comprensorio in base all' art. 8 lett. c) con l' assunzione di un massimo del 20% del disavanzo del relativo progetto.

<sup>2</sup>Il Cantone sussidia unicamente progetti autorizzati nell' ambito della pianificazione.

<sup>3</sup>Il finanziamento di questi progetti non può essere accollato ai servizi di altri comprensori senza il loro accordo.

### **III. Servizi d' appoggio**

#### **1. Principio**

**Art. 37** Il Cantone e i Comuni partecipano alla copertura del disavanzo d' esercizio dei servizi d' appoggio necessari al conseguimento degli scopi della legge e coerenti con gli indirizzi della pianificazione cantonale.

#### **2. Calcolo del sussidio**

**Art. 38** <sup>1</sup>Il sussidiamento delle spese d' esercizio dei Servizi d' appoggio riconosciuti avviene, per analogia, secondo gli artt. 34 e 35.

<sup>2</sup>Il disavanzo d' esercizio è costituito dalle spese d' esercizio riconosciute, dedotte le seguenti entrate:

- a) i contributi corrisposti dagli utenti secondo l' art. 29;
- b) eventuali sussidi federali;
- c) ogni altro ricavo stabilito dal Regolamento.

<sup>3</sup>Le spese d' esercizio riconosciute sono definite dal Regolamento di applicazione.

**Art. 39** ...

<sup>3</sup>Il sussidio ammonta ad un massimo del 75% delle spese effettive, documentate e riconosciute fino alla copertura del deficit.

...

Note:

- 1) Lett. modificata dalla L 5.6.2001; in vigore dal 3.8.2001 - BU 2001, 257.
- 2) In virtù della Norma transitoria (BU 2001, 259 let. B, nota a fine legge) i sussidi di cui agli artt. 26 cpv. 1 lett. a, 28 cpv. 1, da 32 a 38 e 39 cpv. 3 vengono erogati sino all' entrata in vigore dei contratti di prestazione secondo le disposizioni previgenti riprese a pagina 11 e 12.
- 3) Cpv. modificato dalla L 5.6.2001; in vigore dal 3.8.2001 - BU 2001, 257.
- 4) In virtù della Norma transitoria (BU 2001, 259 let. B, nota a fine legge) i sussidi di cui agli artt. 26 cpv. 1 lett. a, 28 cpv. 1, da 32 a 38 e 39 cpv. 3 vengono erogati sino all' entrata in vigore dei contratti di prestazione secondo le disposizioni previgenti riprese a pagina 11 e 12.
- 5) Art. modificato dalla L 5.6.2001; in vigore dal 3.8.2001 - BU 2001, 257.
- 6) In virtù della Norma transitoria (BU 2001, 259 let. B, nota a fine legge) i sussidi di cui agli artt. 26 cpv. 1 lett. a, 28 cpv. 1, da 32 a 38 e 39 cpv. 3 vengono erogati sino all' entrata in vigore dei contratti di prestazione secondo le disposizioni previgenti riprese a pagina 11 e 12.
- 7) Titolo modificato dalla L 5.6.2001; in vigore dal 3.8.2001 - BU 2001, 257.
- 8) Art. modificato dalla L 5.6.2001; in vigore dal 3.8.2001 - BU 2001, 257.
- 9) In virtù della Norma transitoria (BU 2001, 259 let. B, nota a fine legge) i sussidi di cui agli artt. 26 cpv. 1 lett. a, 28 cpv. 1, da 32 a 38 e 39 cpv. 3 vengono erogati sino all' entrata in vigore dei contratti di prestazione secondo le disposizioni previgenti riprese a pagina 11 e 12.
- 10) Art. introdotto dalla L 5.6.2001; in vigore dal 3.8.2001 - BU 2001, 257.
- 11) In virtù della Norma transitoria (BU 2001, 259 let. B, nota a fine legge) i sussidi di cui agli artt. 26 cpv. 1 lett. a, 28 cpv. 1, da 32 a 38 e 39 cpv. 3 vengono erogati sino all' entrata in vigore dei contratti di prestazione secondo le disposizioni previgenti riprese a pagina 11 e 12.
- 12) Nota marginale modificata dalla L 5.6.2001; in vigore dal 3.8.2001 - BU 2001, 257.
- 13) Art. modificato dalla L 5.6.2001; in vigore dal 3.8.2001 - BU 2001, 257.

- 14) In virtù della Norma transitoria (BU 2001, 259 let. B, nota a fine legge) i sussidi di cui agli artt. 26 cpv. 1 lett. a, 28 cpv. 1, da 32 a 38 e 39 cpv. 3 vengono erogati sino all' entrata in vigore dei contratti di prestazione secondo le disposizioni previgenti riprese a pagina 11 e 12.
- 15) Nota marginale modificata dalla L 5.6.2001; in vigore dal 3.8.2001 - BU 2001, 257.
- 16) Art. modificato dalla L 5.6.2001; in vigore dal 3.8.2001 - BU 2001, 257.
- 17) In virtù della Norma transitoria (BU 2001, 259 let. B, nota a fine legge) i sussidi di cui agli artt. 26 cpv. 1 lett. a, 28 cpv. 1, da 32 a 38 e 39 cpv. 3 vengono erogati sino all' entrata in vigore dei contratti di prestazione secondo le disposizioni previgenti riprese a pagina 11 e 12.
- 18) Art. modificato dalla L 5.6.2001; in vigore dal 3.8.2001 - BU 2001, 257.
- 19) In virtù della Norma transitoria (BU 2001, 259 let. B, nota a fine legge) i sussidi di cui agli artt. 26 cpv. 1 lett. a, 28 cpv. 1, da 32 a 38 e 39 cpv. 3 vengono erogati sino all' entrata in vigore dei contratti di prestazione secondo le disposizioni previgenti riprese a pagina 11 e 12.
- 20) Art. modificato dalla L 5.6.2001; in vigore dal 3.8.2001 - BU 2001, 257.
- 21) In virtù della Norma transitoria (BU 2001, 259 let. B, nota a fine legge) i sussidi di cui agli artt. 26 cpv. 1 lett. a, 28 cpv. 1, da 32 a 38 e 39 cpv. 3 vengono erogati sino all' entrata in vigore dei contratti di prestazione secondo le disposizioni previgenti riprese a pagina 11 e 12.
- 22) Nota marginale modificata dalla L 5.6.2001; in vigore dal 3.8.2001 - BU 2001, 257.
- 23) Art. modificato dalla L 5.6.2001; in vigore dal 3.8.2001 - BU 2001, 257.
- 24) In virtù della Norma transitoria (BU 2001, 259 let. B, nota a fine legge) i sussidi di cui agli artt. 26 cpv. 1 lett. a, 28 cpv. 1, da 32 a 38 e 39 cpv. 3 vengono erogati sino all' entrata in vigore dei contratti di prestazione secondo le disposizioni previgenti riprese a pagina 11 e 12.
- 25) Cpv. modificato dalla L 5.6.2001; in vigore dal 3.8.2001 - BU 2001, 257.
- 26) In virtù della Norma transitoria (BU 2001, 259 let. B, nota a fine legge) i sussidi di cui agli artt. 26 cpv. 1 lett. a, 28 cpv. 1, da 32 a 38 e 39 cpv. 3 vengono erogati sino all' entrata in vigore dei contratti di prestazione secondo le disposizioni previgenti riprese a pagina 11 e 12.
- 27) Errata corrige: BU 2000, 76.
- 28) Entrata in vigore: 5 febbraio 1999 - BU 1999, 25.
- 29) Artt. 26 cpv. 1 lett. a), 28 cpv. 1, da 32 a 38 e 39 cpv. 3.